



**Statuto**  
**ASSOCIAZIONE**  
**BUGGIANO CASTELLO - APS**

**Buggiano Castello, 07.01.2020**



## ARTICOLO 1. COSTITUZIONE

1. È costituita l'associazione del Terzo settore "Associazione Culturale Buggiano Castello" APS, associazione di promozione sociale ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (denominato *Codice del terzo Settore*).
2. La denominazione «Associazione Culturale Buggiano Castello APS» è utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nella comunicazione al pubblico.

## ARTICOLO 2. SEDE

1. La Associazione ha sede in Buggiano.

## ARTICOLO 3. OGGETTO E SCOPO

1. L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore dei residenti di Buggiano Castello e di tutti i cittadini interessati alla storia, alla cultura ed alle tradizioni del paese e del territorio circostante.
2. L'Associazione non ha scopo di lucro, né diretto né indiretto, ai sensi dell'articolo 8 del Codice del Terzo settore.
3. L'Associazione, in particolare, si impegna a promuovere la conoscenza della Valdinievole in generale e del paese di Buggiano Castello in particolare, con riferimento, soprattutto, alla conservazione, valorizzazione e promozione dell'arte e del patrimonio culturale, storico, architettonico e agrario sulla linea di quanto già realizzato fino ad oggi dall' Associazione (Convegni storici di consolidata tradizione, realizzati con il concorso della Amministrazione Comunale; interventi pluriennali di tutela dell'architettura del paesaggio; iniziative tendenti alla valorizzazione di artisti nel campo della musica e della pittura e della scultura; assegnazione di borse di studio per allievi meritevoli della scuola dell'obbligo; manifestazioni di intrattenimento con spettacoli, mostre e concerti).
4. L'Associazione svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:
  - a) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  - b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modifiche;
  - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di



particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

5. L'Associazione può altresì svolgere attività diverse da quelle di cui al comma 4, purché entro i limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.
6. L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* ai sensi dell'articolo 7 del Codice del Terzo settore.
7. L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, fermo restando il rispetto dei limiti di cui all'articolo 36 del Codice del Terzo settore.

#### **ARTICOLO 4. PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Il patrimonio della Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dalle attività di cui all'art 6 del CTS, dalle raccolte fondi, dagli avanzi di gestione.
2. Per l'adempimento dei suoi compiti la Associazione dispone delle seguenti entrate:
  - a) versamenti effettuati dagli associati;
  - b) introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
  - c) sponsorizzazioni;
  - d) contributi pubblici;
  - e) donazioni e liberalità.
3. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di adesione iniziale alla Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione.
4. L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione.
5. È comunque facoltà degli Associati alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
6. Le quote annue ed i versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso, di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione; non creano altri



diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

#### **ARTICOLO 5. SOCI E BENEFICIARI DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Sono Soci della Associazione coloro che richiedono di aderire alla Associazione e la cui richiesta sia accolta.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
3. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell' assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi della Associazione. Per l'associato minorenni, il diritto di voto è esercitato da chi ne esercita la potestà genitoriale.
4. Chi intende aderire come Socio alla Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Associazione si propone, l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto, dare il consenso al trattamento dei dati personali.
5. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento.
6. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.
7. L'interessato può fare ricorso entro 30 giorni dal ricevimento del diniego alla Assemblea che deciderà nella prima seduta utile.
8. La quota di ammissione dovrà essere pagata al momento dell'ammissione stessa; quella annuale dovrà essere pagata entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno.
9. Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere. Tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.
10. In presenza di inadempimento agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può esserne escluso con deliberazione dell'Assemblea. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.



## **ARTICOLO 6. VOLONTARI**

1. L'Associazione si avvale dell'attività di volontari, ai sensi dell'articolo 17 del Codice del Terzo settore.
2. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo, anche nella forma dell'autocertificazione.
3. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

## **ARTICOLO 7 - ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE**

1. Sono organi della Associazione:
  - a) la Assemblea degli Associati alla Associazione;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) il Presidente del Consiglio Direttivo.
2. L'elezione degli organi della Associazione è ispirata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
3. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

## **ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati alla Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.
2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. L'Assemblea, inoltre:
  - a) provvede a fissare il numero, alla elezione ed alla revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
  - b) delinea gli indirizzi generali dell'attività della Associazione;



- c) delibera sulle modifiche del presente Statuto;
  - d) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - e) delibera sull'esclusione degli associati;
  - f) approva gli eventuali regolamenti di attuazione del presente statuto;
  - g) approva annualmente il bilancio di esercizio;
  - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Codice del Terzo settore;
  - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati o da almeno tre Consiglieri.
5. La convocazione è fatta mediante idoneo mezzo di comunicazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che in seconda convocazione e l'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti, anche per delega.
7. L'Assemblea straordinaria è competente per le deliberazioni di cui al comma 3, capo c) e i). L'Assemblea straordinaria è validamente costituita sempre con la maggioranza degli aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza di almeno due terzi degli aventi diritto.
8. Ogni Associato alla Associazione ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro Associato alla Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.
9. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
10. Per «aventi diritto al voto» si intendono i soci che siano in regola con il pagamento delle quote al momento dell'apertura della seduta.
10. Dell'Assemblea sarà redatto verbale da trascriversi su apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea medesima.
11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei



presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Associato all'Associazione.

## **ARTICOLO 9. IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. L' Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri stabilito dall'Assemblea, compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere eletti fra i Soci.
2. Partecipa altresì di diritto al Consiglio Direttivo, con voto consultivo, l'Assessore alla Cultura del Comune di Buggiano, o suo delegato, in rappresentanza del Comune di Buggiano.
3. I consiglieri sono scelti fra gli associati, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
4. Il potere di rappresentanza attribuito al presidente è generale, fatte salve le limitazioni deliberate dal Consiglio direttivo ed iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore.
5. Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
6. Il Consiglio è validamente costituito qualora sia presente la maggioranza assoluta dei consiglieri eletti e delibera a maggioranza dei presenti.
7. Il Consiglio viene convocato dal Presidente:
  - a) di regola almeno una volta al mese;
  - b) ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata almeno quattro Consiglieri;
  - c) ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno in ordine a particolari argomenti da trattare.
8. I Consiglieri dovranno essere preavvertiti, anche telefonicamente, dal Segretario almeno due giorni prima della data fissata.
9. Il Consiglio potrà essere convocato anche dal Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente.
10. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vice-Presidente o dal Consigliere più anziano in carica.
11. In caso di assenza del Segretario, sarà chiamato a farne le funzioni uno dei Consiglieri presenti.
12. Delle riunioni sarà redatto verbale da trascriversi nell'apposito libro a cura del Segretario, sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente o da chi ha presieduto la riunione.
13. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione.
14. Spetta pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:



- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- c) redigere il Bilancio preventivo e quello consuntivo;
- d) deliberare circa l'ammissione degli Associati.

#### **ARTICOLO 10 – COMMISSIONI DI LAVORO**

1. Il Consiglio potrà al fine di snellire i lavori, costituire al suo interno speciali commissioni che, anche avvalendosi di consulenti esterni, elaborino specifici programmi in ordine a singole manifestazioni e organizzazioni.
2. Le commissioni in questione, alla prima riunione del Consiglio, esporranno il loro operato, onde consentire al Consiglio Direttivo di deliberare in proposito con maggiore celerità.

#### **ARTICOLO 11 - IL PRESIDENTE**

##### **1. Il Presidente del Consiglio Direttivo:**

- a) rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- b) convoca l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) decide sugli atti urgenti e non prorogabili, chiedendone comunque la ratifica al Consiglio Direttivo non oltre quindici giorni dal loro

compimento.

#### **ARTICOLO 12- IL VICE PRESIDENTE**

1. Il Vice Presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

#### **ARTICOLO 13 - IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze della Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo.
2. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Associati all'Associazione.

#### **ARTICOLO 14 - IL TESORIERE**

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche di contabilità e controlla la tenuta dei



libri contabili, predisporre, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile, informa ed aggiorna il Consiglio Direttivo sullo stato della gestione in occasione di ogni Consiglio.

#### **ARTICOLO 15. ORGANO DI CONTROLLO**

1. L'Assemblea, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo settore, nomina un Organo di controllo.
2. L'Organo di controllo è monocratico ed esercita le funzioni di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo settore.

#### **ARTICOLO 16 - LIBRI DELLA ASSOCIAZIONE**

1. L'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il Libro dei volontari e quello degli Associati all'Associazione.
2. I libri dell'Associazione sono visibili a tutti gli associati che ne facciano richiesta. Eventuali copie richieste sono fatte dalla Associazione a spese del richiedente.

#### **ARTICOLO 17 - BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO**

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo, nelle forme previste dall'articolo 13 del Codice del Terzo settore.
3. L'Associazione può dotarsi anche di un bilancio preventivo.
4. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro tra i soci che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
5. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

#### **ARTICOLO 18 - AVANZI DI GESTIONE**

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto



associativo.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **ARTICOLO 19 – SCIoglimento**

1. In caso di estinzione o scioglimento della Associazione il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ai sensi dell'articolo 9 del Codice del Terzo settore.
2. L' Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### **ARTICOLO 20 – RINVIO**

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto si applica il Codice del Terzo settore e, in quanto compatibile ed in via residuale, il codice civile.

**Buggiano Castello, li**